

TAR Piemonte, Sezione I - Sentenza 21/07/2005 n. 2608  
legge 109/94 Articoli 37bis - Codici 37/bis.1

I criteri di cui all'art. 37bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., relativi alla valutazione della proposta di project financing, sono criteri generali e di massima e individuano le categorie generali e i parametri cui fare riferimento per la valutazione delle singole proposte. Nell'ambito di tali criteri l'Amministrazione ha la facoltà di specificare uno o più parametri, riferibili alle predette categorie, per adattare la valutazione complessiva alle esigenze specifiche e all'interesse pubblico perseguiti. Tale giudizio di corrispondenza deve valutarsi in relazione agli interessi pubblici perseguiti in concreto, tramite la predeterminazione dei criteri, in modo che gli stessi siano in qualche modo riferibili agli interessi previsti in via generale ed astratta dalla norma di legge. La valutazione dell'elemento "congruità del prezzo" nel senso di attribuire un punteggio maggiore in relazione al maggiore apporto finanziario privato è logico e coerente, atteso che tale criterio attiene alla sostenibilità finanziaria del progetto. E' ovvio, infatti, che maggiore è il capitale privato maggiore è la sostenibilità del progetto, con evidenti vantaggi per la sicurezza della realizzazione dello stesso, il che corrisponde ad un più intenso interesse della P.A. Tale ultimo elemento è rispondente all'interesse economico perseguito dall'Amministrazione.